



*Giunta Regionale della Campania*

Direzione Generale per la Tutela della Salute  
e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale  
Unità Operativa Dirigenziale Personale del SSR

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2018. 0455915 13/07/2018 13,00

Att. Personale del S.S.R.

test. AA SS LL AA OO AA OO UU IRCCS PASCALE, CAPO GABINETTO

classifica 52.4 Fascicolo 2 del 2018



Ai Direttori Generali

AASSLL

AAOO

AAOOUU

IRCCS Pascale

pc

Al Presidente della Regione  
per il tramite del Capo di Gabinetto

Oggetto: prime indicazioni in merito all'applicazione delle disposizioni in materia di stabilizzazione del personale precario per il triennio 2018/2020 presso le Aziende del Sistema Sanitario della Regione Campania DLgs 75/2017 e s.m.i.

Premesso che:

- ✓ l'amministrazione regionale, nel confermare il ruolo fondamentale del personale quale risorsa per lo sviluppo qualitativo e quantitativo dei servizi, intende proseguire le azioni già intraprese e concluse in tema di stabilizzazione del personale in applicazione del DPCM 06/03/2015;
- ✓ il comma 543 art. 1 della Legge 208/2015 e s.m.i. prevede la possibilità per gli enti del SSN di indire, entro il 31 dicembre 2018, e concludere, entro il 31 dicembre 2019 procedure concorsuali, straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, necessarie a far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate nel piano di fabbisogno del personale secondo quanto previsto dal comma 541. Nell'ambito delle medesime procedure concorsuali, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico;
- ✓ in data 25 maggio 2017 è stato adottato il D.Lgs n. 75/2017 e s.m.i., entrato in vigore il 22 giugno 2017 che contiene, fra l'altro, disposizioni dirette a favorire il superamento del precariato ed a valorizzare l'esperienza professionale maturata nelle pubbliche amministrazioni;
- ✓ in particolare, l'art. 20 del citato Dlgs 75/2017 definisce appositi strumenti di intervento che le pubbliche amministrazioni possono utilizzare al fine di superare il precariato e realizzare le politiche occupazionali in riferimento al triennio 2018/2020, differenziando i requisiti e le procedure per l'applicazione del comma 1 e del comma 2;
- ✓ con apposite circolari n. 3/2017 e n. 1/2018 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha dettato indirizzi operativi in merito alla corretta applicazione della normativa in parola;

- ✓ la Conferenza Stato – Regioni in data 15/02/2018 ha adottato il Documento sull'applicazione dell'art 20 del D.lgs. 75/2017 e delle Circolari 3/2017 e 1/2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Atteso che:

- ✓ con nota prot. 196905 del 23/03/2017 l'Amministrazione Regionale ha dato avvio al procedimento ricognitivo del personale in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e 2 art 20 D.Lgs 75/2017 presso le Aziende Sanitarie, le Aziende Ospedaliere, le Aziende Ospedaliere Universitarie e l'IRCCS, nelle more dell'iter ministeriale relativo al piano dei fabbisogni di personale;
- ✓ le Aziende Sanitarie hanno provveduto a trasmettere i dati relativi alla ricognizione suddetta, che necessita di ulteriori e specifici approfondimenti per ogni singola unità di personale in linea con quanto indicato nella presente circolare nel rispetto della normativa in parola.

Considerato che la ratio delle citate disposizioni è quella di garantire, nel rispetto delle regole di cui all'art 97 Cost. e del limite di spesa previsto dalla Legge n. 191/2009 (-1,4% della spesa del personale del 2004), in coerenza con i fabbisogni di personale, le esigenze organizzative e funzionali, le professionalità da tempo maturate e poste al servizio delle pubbliche amministrazioni;

Considerato, altresì, che il processo di stabilizzazione non può prescindere dalla approvazione del piano del fabbisogno regionale e dei piani di fabbisogno di ogni singola azienda sanitaria come disposto dalla Legge 208/2015 e dal Dlgs 75/2017;

Rilevato che:

- ✓ le circolari ministeriali 3/2017 e 1/2018 e l'accordo stato regioni del febbraio 2018, contengono alcune importanti indicazioni operative relative alle procedure attivabili per il processo di stabilizzazione di cui al comma 1 e 2 dell'art 20 del DLgs 75/2017, evidenziando il diverso criterio applicativo e le diverse tipologie contrattuali alla base della procedura;
- ✓ le procedure speciali di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 del Dlgs 75/2017 pur avendo alcuni elementi in comune si differenziano sia per quanto riguarda il procedimento da avviare che per le tipologie contrattuali;

Rilevato, altresì, che dalla lettura del DLgs 75/2017 e delle circolari emanate in argomento emergono alcuni punti comuni in merito all'applicazione del comma 1 e del comma 2, e precisamente:

a) il periodo di tempo nel quale devono essere maturati i tre anni ( dal 01/01/2010 al 31/12/2017);

b) i tre anni possono essere anche non continuativi e presso diverse amministrazioni del SSN o presso diversi enti e IRCCS anche di altra regione;

c) nessun periodo precedente e/o successivo potrà essere utilizzato per il raggiungimento del requisito di cui ai punti precedenti;

d) risultati in servizio alla data di entrata in vigore della legge 124 del 2015 ovvero al 28 agosto 2015, presso l'amministrazione precedente;

e) gli anni utili al fine di maturazione del requisito dei tre anni ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestati direttamente con l'amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile purché nel medesimo profilo oggetto della procedura di stabilizzazione;

f) l'accesso alle procedure di stabilizzazione è consentito al personale "dirigenziale e no" (Legge 205/2017);

g) sono esclusi dal processo di stabilizzazione le Borse di Studio, i contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, il personale in assegnazione temporanea ex art 42 bis Dlgs 151/2001, il personale convenzionato con il SSN;

Fatte queste premesse, in questa prima fase, nelle more della conclusione dell'iter ministeriale relativo al piano dei fabbisogni, si ritiene che le Aziende Sanitarie della Regione Campania diano immediato avvio al percorso relativo al personale in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 art 20 Dlgs 75/2017, nel rispetto di quanto suddetto, nonché dei seguenti ulteriori indirizzi operativi:

#### COMMA 1

1) l'avvio della procedura di cui al comma 1 art 20 DLgs 75/2017, deve avvenire attraverso specifico avviso pubblico aziendale, che indicherà modalità e termini per la presentazione della domanda di partecipazione da parte del personale in possesso dei requisiti previsti.

Inoltre il personale:

- ✓ deve essere stato reclutato con procedure concorsuali con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- ✓ deve risultare in servizio, almeno per un giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015 (legge 124 del 2015), con contratto a tempo determinato;
- ✓ deve essere data priorità al personale in possesso dei requisiti di cui al comma 1 che risulta in servizio alla data di entrata in vigore del Dlgs 75/2017 (22 giugno 2017);

2) l'avviso dovrà indicare criteri per definire l'ordine di assunzione a tempo indeterminato, assicurando adeguata valorizzazione al criterio dell'esperienza maturata presso l'azienda che avvia il procedimento;

3) l'avviso dovrà garantire il rispetto della normativa concorsuale in materia di requisiti di ammissione per i profili professionali interessati;

4) concluso il suddetto percorso, si procederà alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La procedibilità delle stabilizzazioni del personale in possesso dei suddetti requisiti di cui al comma 1 Dlgs 75/2017 come indicato nella presente circolare, rientra nel consolidato principio della cristallizzazione dei fondi della contrattazione integrativa, in quanto già rientranti al 31 dicembre 2017 nella spesa del personale e nell'attribuzione delle competenze accessorie del personale dipendente a tempo indeterminato. Sarà cura delle singole aziende verificare ed accertare preventivamente l'invarianza della spesa e la relativa capienza di fondi che in tali fattispecie non subirà alcun incremento, fatto salvo per il personale in possesso dei requisiti che al 31/12/2017 non risulta in servizio che deve rientrare nelle quote assunzionali già autorizzate o da autorizzare.

Le aziende avranno cura di comunicare all'amministrazione regionale le procedure attivate e concluse al fine di consentire le azioni di controllo e monitoraggio di competenza.

Contestualmente, nelle more della conclusione dell'iter ministeriale relativo al piano dei fabbisogni, nonché dell'adozione del piano triennale dei fabbisogni di ciascuna Azienda e della successiva attivazione delle procedure concorsuali riservate, previste per il personale in possesso dei requisiti di cui al comma 2, le Aziende Sanitarie della Campania contempereranno le esigenze di reclutamento di personale con le procedure ordinarie (mobilità/concorso, pubblico/utilizzo graduatorie) rispetto al procedimento di stabilizzazione che sarà avviato per il personale in servizio in possesso dei requisiti di cui al comma 2 art 20 DLgs 75/2017, interessato all'attivazione delle procedure concorsuali riservate in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, ricomprese nelle quote assunzionali già autorizzate ed eventualmente autorizzabili a seguito dell'approvazione del piano triennale dei fabbisogni.

Concluso il processo relativo all'approvazione dei piani triennali del fabbisogni di ogni singola Azienda, si procederà all'avvio dei processi di stabilizzazione relativo al personale in possesso dei requisiti di cui al comma 2 art 20 DLgs 75/2017, nel rispetto di quanto suddetto nonché dei seguenti ulteriori indirizzi operativi:

#### COMMA 2

1) l'avvio della procedura di cui al comma 2 art 20 DLgs 75/2017 deve avvenire in misura non superiore al 50% dei posti disponibili attraverso un procedura concorsuale riservata, per titoli ed esame;

Inoltre il personale:

- ✓ deve essere titolare di contratto di lavoro flessibile, ad esclusione di quelli indicati alla lett. g) della presente circolare, presso l'amministrazione che bandisce il concorso, nel medesimo profilo oggetto della procedura;
- ✓ deve risultare in servizio, almeno per un giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015 (Legge 124 del 2015);

2) il concorso dovrà indicare i criteri di valutazione dei titoli, assicurando adeguata valorizzazione al criterio dell'esperienza maturata presso l'azienda che avvia la procedura;

3) il concorso dovrà garantire il rispetto della normativa concorsuale sia in materia di requisiti di ammissione per i profili interessati che in riferimento alle prove di esame necessarie;

4) le procedure concorsuali riservate dovranno essere svolte attenendosi alle modalità ed ai criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente in materia;

5) le graduatorie delle procedure concorsuali riservate avranno durata triennale e l'utilizzazione sarà effettuata nel rispetto della quota riservata dei posti disponibili rispetto alle graduatorie per il reclutamento ordinario per il medesimo profilo, salvo eventuali diverse disposizioni che interverranno in argomento.


Con il presente atto di indirizzo si intendono fornire alcune prime utili indicazioni al fine di determinare, l'univocità di condotta del sistema sanitario regionale nei confronti dei soggetti interessati alle procedure di stabilizzazione nell'arco del triennio 2018/2020, anche alla luce di intervenute interlocuzioni con le OO.SS.

Si ribadisce che le procedure di stabilizzazione, rientrando nell'ambito delle facoltà e dell'autonomia gestionale sono di diretta responsabilità delle singole amministrazioni, che dovranno

verificare per ogni singola unità di personale il possesso dei requisiti previsti dalla presente circolare e dalla normativa in parola, in coerenza con le esigenze organizzative e funzionali delle professionalità interessate, nel rispetto del limite di spesa previsto dalla Legge n. 191/2009 (-1,4% della spesa del personale del 2004), al fine di evitare motivi di incapienza finanziaria determinati proprio dall'attivazione di procedure di stabilizzazione.

Si segnala il divieto di attivare nuovi contratti di lavoro flessibile, bensì è ammesso il rinnovo o la proroga per i partecipanti alle procedure di stabilizzazione, anche prima dell'avvio delle procedure stesse, al fine di garantire la continuità dei servizi ed il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, certificate dalla Direzione Generale Aziendale.

Il Dirigente UOD 10  
Dot. Gaetano Patrone



Il Direttore Generale  
Avv. Antonio Postiglione

